

COMUNE DI GAGLIOLE



STATUTO COMUNALE

INDICE

PREFAZIONE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Territorio, stemma e gonfalone

Art. 4 - Albo pretorio

Art. 5 - Pari opportunità

Art. 6 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili. Coordinamento degli interventi socio sanitari

Art. 7 - Tutela dei dati personali

SEZIONE II - ORGANI DEL COMUNE

Art. 8 - Organi politici

Art. 9 - Il Consiglio Comunale

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio

Art. 10bis - Presidente del Consiglio Comunale

Art. 10ter - Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale

Art. 10quater - Revoca del Presidente del Consiglio Comunale

Art. 11 - Convocazione e sessioni del Consiglio

Art. 12 - Competenze del Consiglio Comunale

Art. 13 - Linee programmatiche

Art. 14 - Partecipazione dei Consiglieri

Art. 15 - Attività ispettiva e commissioni

Art. 16 - Il Sindaco

Articolo 16bis - Nomina e revoca dei rappresentanti

Articolo 16ter - Rappresentanza e difesa in giudizio

Art. 17 - Vicende della carica del Sindaco

Art. 18 - Vice Sindaco e Assessore Anziano

Art. 19 - Giunta Comunale

Art. 20 - Competenza della Giunta

Art. 21 - Funzionamento della Giunta

Art. 22 - Responsabilità

Art. 23 - Divieto di incarichi e consulenze

SEZIONE III - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 24 - La partecipazione dei cittadini

Art. 25 - Comitati di quartiere

Art. 26 - Rapporti con le associazioni

Art. 27 - Organismi di partecipazione dei cittadini

Art. 28 - Cittadini dell'Unione Europea – Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale

Art. 29 - Referendum consultivo

Art. 29bis - Iniziativa popolare a voto popolare

Art. 30 - Consultazione della popolazione

Art. 31 - Iniziative dei singoli cittadini

Art. 32- Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

Art. 33 - Servizio per le relazioni con il pubblico

Art. 34 - Integrazione sociale

SEZIONE IV - DIFENSORE CIVICO

Art. 35 - Difensore Civico

SEZIONE V - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 36 - Finanza locale

Art. 37 - Pubblicazione dei dati di bilancio

Art. 38 - Regolamento di contabilità e dei contratti

Art. 39- Il Revisore dei conti

Art. 40- Controllo di gestione

SEZIONE VI – FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE – UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI – ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 41 - Convenzioni – Unione e associazioni intercomunali

Art. 42 - Accordi di programma

SEZIONE VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 43- Criteri generali in materia di organizzazione

Art. 44 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art.45 - Segretario Comunale

Art. 46 - Vice Segretario

SEZIONE VIII - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 47 - Conferenza dei servizi

Art. 48 - Concessione dei vantaggi economici

Art. 49 – Svolgimento dell'attività amministrativa – Accesso civico – Amministrazione trasparente

Art. 50 - Pubblicazione ed esecutività

SEZIONE IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Modifiche allo Statuto

Art. 52- Organi collegiali - Computo della maggioranza richiesta

Art. 53 - Abrogazioni

Art. 54 - Entrata in vigore

PREFAZIONE

Attraverso ritrovamenti archeologici dell'inizio del XX secolo è stata accertata la presenza nel territorio di Gagliole di stazioni eneolitiche, in particolare in Acquosi – luogo ricco di acque, e perciò ospitale – come suggerisce il toponimo. Non è altrettanto certo, anzi ormai discutibile, che siano stati i Galli Senoni, principalmente insediati nelle Marche in Senigallia a risalire in epoca protostorica la valle del Potenza giungendo fino alla preesistente Comunità, a cui avrebbero dato il nome. Il nome del Paese deriverebbe da un etimo comune ad altre anche vicine comunità ed indicherebbe semplicemente un gruppo, una aggregazione di persone, un popolo, altri ancora collegano la denominazione al più recente periodo romano, ed al nome gaula, indicante un uccello – in sostanza una varietà di cornacchia – almeno all'epoca molto frequente nella zona.

Inutilmente prosaica appare ogni ulteriore ricerca: lo stemma anche odierno del Comune è un orgoglioso gallo ed è alla fierezza di tale simbolo che i cittadini si sono sempre ispirati.

Forte fu, nel primo Medio Evo e nei primi secoli dell'Era cristiana l'influsso del monachesimo sullo sviluppo della Comunità Gagliolese, che sicuramente aveva – insieme alla egemone e vicina Camerino – subito la dominazione longobarda.

E' certo che a Zenone, Santo caro ai Longobardi, venne dedicata l'antichissima Pieve che nel fondo valle nei pressi del fiume Potenza, divenne sicuramente centro di accoglienza per i fuggiaschi, di ristoro per i pellegrini e di controllo della vita religiosa e civile dell'intera vallata, se è vero che ben quattordici chiese erano sotto la sua giurisdizione.

Nel contempo, Gagliole partecipava da Castello alla evoluzione della storia Camerte, da Marchesato a libero Comune e a Signoria.

La fortificazione che tuttora domina imponente il Capoluogo, e che consentiva il controllo delle vie di comunicazione fra Matelica, Camerino, San Severino e Camerino sarebbe stata almeno nel suo nucleo centrale fatta edificare da Gentile da Varano signore di Camerino.

La posizione strategica del Castello di Gagliole lo rese essenziale nei continui contrasti anche armati fra la Guelfa Camerino e la Ghibellina San Severino e fu nel breve volgere di tre secoli (dal 1256 al 1441) più e più volte assegnato ai Varano, signori di Camerino poiché da questi strappato agli Smeducci, signori di San Severino Marche e viceversa.

Restò di queste vicende ad un tempo storiche e leggendarie forte memoria: il fosso denominato Sanguinario, che affluisce al Potenza traversando da monte l'intero territorio comunale, derivava il suo toponimo dal sangue degli armati che si contendevano nella valle il dominio del territorio.

Seguendo le sorti della Signorina dei Varano, Gagliole divenne poi parte del territorio dei possedimenti della Chiesa, rimanendo sempre collegata alle sorti dell'area camerunese.

Nonostante la dipendenza da realtà più forti del circondario, i cittadini di Gagliole seppero darsi forme di autogoverno e di organizzazione democratica da secoli a secoli, tanto che tuttora si conservano gli Statuti del Castello di Gagliole già del XVII secolo ai quali idealmente il nuovo Statuto intende collegarsi.

Dopo il passaggio al Regno di Sardegna e allo stato unitario, Gagliole non dissimilmente da altri centri montani dell'entroterra marchigiano ha pagato gravissimo prezzo alla crisi dell'allevamento e dell'agricoltura, che furono le risorse principali di una società un tempo fiorente.

Emigrazione ed invecchiamento hanno contrassegnato negativamente il ventesimo secolo nella storia gagliolese.

La fierezza della Comunità ha però impedito che si perdesse memoria dell'antico Castello come luogo di identificazione di una antichissima storia. Neppure nel periodo della dittatura fascista il potere Centrale – che pure tentò di farlo dal 1929 al 1934 – riuscì a sopprimere per sempre l'autonomia del Comune di Gagliole, solo provvisoriamente congiunto alla vicina Castelraimondo. L'accorta ripresa economica del fondovalle e l'orgoglio dei gagliolesi ancor oggi – ed ancora per il

futuro – danno certezza che il simbolico Gallo continuerà ancora per secoli – nella nuova forza della democrazia e della collaborazione ed integrazione con le realtà vicine – a rappresentare una nobile comunità.

Il Consiglio Comunale di Gagliole in rappresentanza dei cittadini di Gagliole adotta il presente Statuto quale espressione dell'autonomia naturale e democratica della Comunità;

Lo Statuto rispetta i principi della Costituzione Repubblicana, quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quelli della carta Europea delle autonomie locali, le leggi dello Stato e della Regione Marche e si richiama alla identità, memoria e cultura storica e civile del popolo di Gagliole.

L'AMMINISTRAZIONE

SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 PRINCIPI

Il Comune di Gagliole, nell'ambito della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria, è impegnato a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità che rappresenta, e in particolare a:

- a) superare gli squilibri economici, sociali e culturali promuovendo la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate per sostenere la realizzazione della personalità umana in tutte le sue componenti materiali e morali;
- b) promuovere ed incentivare le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia del Comune in sintonia con le vocazioni del territorio, in particolare indirizzando la propria azione alla promozione della funzione sociale e mutualistica dell'iniziativa economica, compatibilmente con il rispetto delle risorse ambientali, la valorizzazione degli ecosistemi, del paesaggio e del patrimonio storico artistico;
- c) ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
- d) assicurare pari opportunità tra uomini e donne promuovendo azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;
- e) favorire una organizzazione della vita urbana che meglio risponda alle esigenze dei cittadini e delle famiglie, armonizzando gli orari dei servizi ed assicurando il diritto di tutti alla fruizione del Comune con particolare riguardo alle cittadine e cittadini diversamente abili;
- f) realizzare, in collaborazione con Stato, Regione e Provincia le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla cultura nelle scuole di ogni ordine e grado, difendendo ed affermando il ruolo basilare della scuola pubblica statale, nel rispetto di ogni forma di pluralismo, favorendo strumenti di educazione permanente;
- g) favorire libere forme di aggregazione sociale e sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale ed ambientalistico. Riconoscere e valorizzare la funzione del volontariato e dell'associazionismo come pratiche consolidate per aiutare la coesione sociale come espressione di solidarietà e pluralismo dei cittadini sia individualmente che in forma aggregata;
- h) valorizzare, incrementare e tutelare il patrimonio culturale, artistico, storico e le tradizioni popolari del Comune;
- i) consolidare il principio della collaborazione con gli Enti Locali partecipando, nei modi e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni;
- j) garantire e tutelare i livelli di vita e di dignità sociale, culturale ed umana della popolazione anziana;
- k) sviluppare e promuovere l'integrazione aiutando il processo di tessitura di nuove relazioni comunitarie ed interpersonali, valorizzando e rispettando le diverse forme di cultura, di socialità e di costume, promuovendo e favorendo la partecipazione alla vita pubblica e amministrativa della città, di tutte le cittadine e i cittadini stranieri che risiedono stabilmente sul nostro territorio, per rendere piena l'integrazione;

- l) favorire la partecipazione e la trasparenza quale accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione, con l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche al fine di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e tutelare i diritti dei cittadini.

A tal fine il Comune di Gagliole:

- adotta il proprio Statuto nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge e nel rispetto dei principi dalla stessa fissati. La legge disciplina modalità e quorum di deliberazione e di revisione dello Statuto, e determina altresì la sua efficacia normativa;
- ha autonomia finanziaria e impositiva nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica;
- ha potestà regolamentare nei casi, secondo le modalità e nel rispetto dei principi della legge e del presente Statuto;
- può, con propri regolamenti, prevedere sanzioni amministrative per violazione di regolamenti e di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti.

Articolo 2 FUNZIONI

Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

Il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni persegue gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

Coordina la propria attività con lo Stato, la Regione Marche, con la Provincia ed gli altri Comuni al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie.

In ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con gli Enti intercomunali del territorio.

Il Comune gestisce nei modi previsti dalla legge i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile alternativo, nonché le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli sono affidate dalla legge, previa assicurazione delle necessarie risorse finanziarie.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio principalmente nei settori organici dei servizi sociali e scolastici, dell'assetto ed uso del territorio e dello sviluppo economico.

Il Comune, secondo il principio di sussidiarietà, svolge le funzioni proprie anche promuovendo e valorizzando le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonomia dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 3 TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE

Il territorio comunale si estende per 24,05 chilometri quadrati e comprende, oltre a Gagliole capoluogo, anche le frazioni di Selvalagli, Acquosi, Collaiello, Cerqueto, Casetre, Castellano, Torreto, Serra e Celeano nelle loro valenze biologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche.

La sede comunale è ubicata nel Palazzo Civico in Piazza Matteotti, 1, dove siede il Sindaco e dove si riuniscono il Consiglio e la Giunta. Il Consiglio può riunirsi in sede diversa secondo le modalità previste nel presente Statuto e nello specifico Regolamento.

Il Comune ha un proprio gonfalone e uno stemma, allegato al presente statuto, come segno distintivo della propria personalità giuridica adottati con delibera consiliare.

Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:

- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe murali nelle sedi degli uffici comunali;
- sugli automezzi comunali;
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.

L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa.

Il gonfalone è un drappo riccamente ornato di ricami dorati e caricato dello stemma con l'iscrizione centrata in oro "Comune di Gagliole".

Il gonfalone è custodito nella Sala del Consiglio Comunale.

Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri Comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci ed Assessori.

L'Amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività; l'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni al Comune viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia Municipale o da un messo comunale, in uniforme. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.

Articolo 4

ALBO PRETORIO

L'art. 32, comma 1, la legge 69/2009 dispone che "a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Il Comune di Gagliole con la sezione "Albo OnLine", del proprio sito internet istituzionale (<https://www.comune.gagliole.mc.it/albo-pretorio/>), ha sostituito in maniera definitiva il vecchio Albo cartaceo.

Articolo 5

PARI OPPORTUNITÀ

Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione del primo comma dell'art. 51 della Costituzione:

“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.”

Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) riserva ad entrambi i sessi posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui alla normativa vigente;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
- c) garantisce la partecipazione dei dipendenti dei due sessi ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d) adotta tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla legislazione nazionale.

Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e nelle liste elettorali per la elezione al Consiglio Comunale trova applicazione la normativa nazionale.

Articolo 6

ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIO SANITARI

Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante i piani di zona e gli altri strumenti di programmazione socio-sanitaria previsti dal capo IV della legge 8-11-2000 n. 328, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Articolo 7

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio 679/2016 e della normativa nazionale in materia.

SEZIONE II - ORGANI DEL COMUNE

Articolo 8

ORGANI POLITICI

Sono organi politici del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Articolo 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale, organo direttamente rappresentativo della comunità locale, è titolare della funzione di indirizzo, programmazione e controllo politico amministrativo nei confronti degli altri organi comunali e dell'organizzazione amministrativa e degli enti comunali dipendenti.

Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo sull'attività degli organi e della struttura operativa del Comune, nonché delle istituzioni, aziende speciali, consorzi, società, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

Tali funzioni sono esercitate con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dagli altri Regolamenti Comunali.

L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, i requisiti di compatibilità e di eleggibilità e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Il Consiglio Comunale in scadenza dura in carica sino all'elezione del nuovo. Nel periodo intermedio tra la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali all'entrata in carica dei nuovi organi eletti si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili (articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Spetta al Consiglio in scadenza, nella propria autonomia, individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza e della improrogabilità; tali sono i casi in cui l'inattività comporti un danno per l'ente o si configuri come un inadempimento di fronte a obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali.

Articolo 10 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

L'attività del Consiglio Comunale è disciplinata dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione deve essere convocata la prima seduta del Consiglio Comunale che dovrà tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.

La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è da esso presieduta fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.

La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente neo-eletto per l'elezione di un Vice Presidente e, successivamente, per la comunicazione dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco.

Articolo 10bis PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

La presidenza del Consiglio Comunale è assunta dal Presidente eletto di norma nel corso della prima seduta.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nel proprio seno a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco. Qualora tale quorum non venga raggiunto si procede a successiva votazione, e in tal caso l'elezione del Presidente avviene con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri compreso il Sindaco.

Spetta al Presidente:

- a) la convocazione del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno del Consiglio;
- c) la spedizione degli avvisi di convocazione;
- d) la convocazione e la presidenza della Conferenza dei capigruppo;
- e) la ricezione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

Articolo 10ter **ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale è eletto con le stesse modalità del Presidente del Consiglio di cui all'art. 10 bis del presente Statuto.

Articolo 10quater **REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato dal Consiglio per azioni o omissioni comportanti gravi violazioni della legge, dello Statuto, del Regolamento di funzionamento del Consiglio e/o di altri regolamenti comunali, che abbiano concretamente ostacolato l'esercizio delle prerogative del Consiglio, delle commissioni consiliari, dei gruppi consiliari e/o dei singoli Consiglieri.

Il procedimento di revoca del Presidente prende avvio con il deposito al Protocollo generale di una proposta di delibera di revoca, congruamente motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

La proposta deliberativa è iscritta all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio, entro i 10 (dieci) giorni successivi al parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale.

La seduta di trattazione della proposta è tenuta con modalità pubblica. Sulla richiesta del destinatario della proposta di revoca, di svolgimento in modalità segreta, si pronuncia l'aula a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

Tale seduta non può essere presieduta né dal Presidente del Consiglio destinatario della proposta di revoca né dai firmatari della proposta medesima; la Presidenza viene assunta dal Sindaco.

La seduta si svolge secondo le ordinarie modalità prescritte dal Regolamento di funzionamento del Consiglio per la trattazione delle proposte deliberative, consentendo in ogni caso al Presidente, destinatario della proposta di revoca, di esporre e/o depositare agli atti una relazione controdeduttiva.

La votazione della proposta di revoca avviene con scrutinio palese e appello nominale; la revoca è deliberata con il voto favorevole almeno della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati, su cui si esprime l'aula, la revoca può essere deliberata a voto segreto.

Il presente articolo si applica anche alla revoca del Vice Presidente, per i casi di scorretto esercizio delle funzioni vicarie.

Articolo 11 **CONVOCAZIONE E SESSIONI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente. Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale si riunisce, in sessione ordinaria, almeno due volte all'anno, la prima per l'approvazione del conto consuntivo e l'altra per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria:

- a) dal Presidente del Consiglio Comunale;
- b) su richiesta del Sindaco;
- c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali in carica;

La seduta prevista al comma precedente lettera b) del presente articolo, può essere convocata, a richiesta del Sindaco, anche con procedura d'urgenza.

La seduta prevista al comma precedente lettera c) del presente articolo deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Comunale è validamente insediato quando è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati, se non è richiesta una maggioranza speciale.

Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta pubblica, salvi i casi previsti dalla legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale a tutela dei diritti di riservatezza.

Il Consiglio Comunale delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, escluso dal computo il Sindaco, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escludendo dal computo il Sindaco. Salva diversa disposizione di legge e dello Statuto nessuna deliberazione del Consiglio Comunale è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Il Consiglio delibera il Regolamento del proprio funzionamento con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati per la prima votazione e con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati a partire dalla seconda votazione. Analogamente provvede per la sua revisione.

Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio Comunale spetta, secondo le modalità fissate dal Regolamento del Consiglio Comunale, alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni Consiliari, ai singoli Consiglieri Comunali, nonché ai cittadini ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto.

Articolo 12 **COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Il Consiglio Comunale ha competenza per gli atti fondamentali del Comune secondo le modalità determinate dalla legge (art. 42 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL).

La legge determina i casi in cui, in via d'urgenza, altri organi del Comune possano adottare deliberazioni sugli argomenti di competenza del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Revisore dei Conti.

Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca delle e/o dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Il Consiglio Comunale si avvale, nei casi espressamente stabiliti dal presente Statuto, di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. I poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle suddette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 13 **LINEE PROGRAMMATICHE**

Entro 120 (centoventi) giorni dalla data della convalida degli eletti, il Sindaco, e comunque congiuntamente all'approvazione dei documenti di programmazione dell'Ente Locale, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Articolo 14

PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri Comunali rappresentano il Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

Ogni Consigliere Comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ha diritto:

- a) di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale, e in genere su ogni questione di rilevanza amministrativa;
- b) di formulare interrogazioni, interpellanze, proposte di delibere e proposte di mozioni e ordini del giorno sia su delibere che su mozioni.

Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 20 (venti) giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Le indennità dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla legge; i Consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

I Consiglieri possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.

I Consiglieri Comunali rendono pubbliche le proprie situazioni patrimoniali e reddituali secondo le modalità fissate dalla legge. Analogo adempimento è effettuato alla fine del mandato.

I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi secondo le modalità stabilite dal Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale. Presso la sede del Comune, ai gruppi, possono essere messe a disposizione, se disponibili, strutture, spazi e supporti tecnici per l'esercizio delle loro funzioni.

Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza a 3 (tre) sedute consiliari consecutive non giustificate. Al Consigliere Comunale deve essere riconosciuta, in ogni caso, la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze.

I Consiglieri Comunali, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune informazione e copia di atti, provvedimenti e documenti, ivi compresi gli atti preparatori in essi richiamati, senza che possa essere apposto il segreto d'ufficio.

Articolo 15

ATTIVITÀ ISPETTIVA E COMMISSIONI

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni consiliari:

- permanenti, per tutta la sua durata in carica;
- speciali, per l'esame di particolari argomenti fissandone preventivamente la durata;
- di inchiesta, su proposta del Sindaco e/o su istanza sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri

I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 16 IL SINDACO

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e dell'indirizzo politico della Giunta di cui promuove e coordina l'attività.

Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco non è rieleggibile, in conformità di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.

Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.

Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:

- a) esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune;
- b) nomina il Segretario Comunale;
- c) nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione;
- d) il Sindaco attribuisce agli Assessori deleghe per l'esplicazione dei poteri di indirizzo e controllo dei servizi comunali, individuati per settori omogenei;
- e) il Sindaco può attribuire ai singoli Consiglieri Comunali deleghe il cui contenuto sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Il singolo Consigliere delegato avrà compiti di studio, analisi e verifica, con funzione esclusivamente propositiva e di consulenza; ogni sua attività dovrà essere svolta in supporto al Sindaco, al quale dovrà riferire in merito all'attività svolta. Il Consigliere delegato potrà partecipare alle sedute di Giunta solo se espressamente inviato dal Sindaco, non avrà poteri decisionali, non potrà esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli Assessori, non potrà assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva che restano di competenza del Sindaco e, comunque, non potrà adottare atti di gestione spettanti al personale comunale. Il Consigliere delegato per lo svolgimento del suo incarico non percepirà alcun compenso;
- f) convoca e presiede la Giunta;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
- h) è preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l'esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
- i) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;
- j) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Il Sindaco è ufficiale di Governo e in tale veste:

- a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al comune, e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria,

- delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;
 - d) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del DPR 6 febbraio 1981, n. 66;
 - e) è autorità locale di P. S.

Articolo 16 bis

NOMINA E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società spetta al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, salvo riserva del Consiglio stesso, nei casi in cui la rappresentanza sia espressione diretta del Consiglio.

Quando le nomine e le designazioni spettano al Consiglio Comunale, la deliberazione è adottata a scrutinio segreto, col metodo del voto limitato.

I rappresentanti del Comune possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge o persistente contrasto rispetto agli indirizzi del Comune. La revoca è disposta dal Sindaco o dal Consiglio Comunale, in ragione della competenza nella nomina. Quando provvede il Consiglio, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Articolo 16ter

RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO

La rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, spetta al Sindaco che può delegarla ai responsabili dei servizi relativamente alle rispettive competenze gestionali.

Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Amministrazione Comunale.

In caso di delega, il responsabile del servizio delegato sottoscrive la procura alle liti.

Articolo 17

VICENDE DELLA CARICA DEL SINDACO

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco ed in mancanza dall'Assessore anziano.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla data della formale consegna al Protocollo.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Articolo 18

VICE SINDACO E ASSESSORE ANZIANO

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge (D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235).

Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano in età. I poteri riguardanti la convocazione e direzione del Consiglio Comunale restano di competenza del Presidente.

Articolo 19 **GIUNTA COMUNALE**

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di 2 assessori.

Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Il Sindaco, per la nomina della Giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi secondo le disposizioni di legge.

Il Sindaco, tempestivamente, nomina gli Assessori, tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.

I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato (art. 78 comma 3 del d.lgs. n.267/2000).

Della nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.

La Giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute non pubbliche, salvo diversa decisione della stessa Giunta.

Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale. È compito del Segretario formulare pareri tecnico-giuridici su richiesta del Sindaco o della Giunta e curare la redazione del processo verbale delle sedute.

Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta.

Articolo 20 **COMPETENZE DELLA GIUNTA**

La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei servizi. Inoltre:

- a) esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;

- b) collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- c) adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

La Giunta può sottoporre, di propria iniziativa, le deliberazioni che adotta all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 127, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 TUEL).
Nella sua attività la Giunta può avvalersi delle Commissioni Consiliari.

Articolo 21 **FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Eventuale apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

Articolo 22 **RESPONSABILITÀ**

Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

Articolo 23 **DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE**

Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

SEZIONE III – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 24 **LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

Il Comune favorisce e sostiene l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa per la comunità.

La partecipazione dei cittadini, accompagnata e supportata dai diritti di informazione/formazione, di accesso agli atti e degli obblighi sulla trasparenza, si svolge attraverso gli strumenti di democrazia diretta e nell'ambito delle libere forme associative.

In coerenza con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118 della Costituzione), il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso la stipula del patto di condivisione.

Il patto di condivisione è lo strumento con cui il Comune ed i cittadini singoli o associati concordano quanto necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni. Il contenuto del patto di condivisione varia in relazione alla natura dei diversi beni comuni, alla complessità del progetto. Le modalità di attuazione del patto sono definite in apposito e specifico atto/regolamento di volta in volta.

Articolo 25

I COMITATI DI QUARTIERE

1. Possono essere costituiti , in ossequio all'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e della normativa vigente in materia, i comitati di quartiere senza alcun scopo di lucro. La partecipazione alla vita del Comune e l'organizzazione dei servizi possono essere sviluppate su base frazionale per l'attuazione di forme di decentramento, in relazione a peculiarità sociali, urbanistico-territoriali o economiche, nonché in base a specifiche esigenze della popolazione e di funzionalità dei servizi stessi.

2. La definizione dei profili di strutturazione del decentramento comunale è oggetto di specifico regolamento.

Articolo 26

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

Il Comune può erogare alle associazioni, regolarmente costituite, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilito con atto deliberativo adottato dall'organo competente, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Ai fini di cui ai commi precedenti, il Comune istituisce un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti nel territorio.

Articolo 27

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

Il Comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione, in particolare, convocando assemblee popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, tra le quali quelle dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, per discutere temi di particolare importanza.

Il Comune può altresì istituire organismi permanenti, le consulte. Detti organismi permanenti possono essere costituiti per materie ed attività specifiche: economia, lavoro, ambiente, cultura e qualità della vita.

Le consulte esprimono pareri sul bilancio preventivo, sul programma degli investimenti, sul piano regolatore generale, sui piani d'attuazione e sul rendiconto d'esercizio.

Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

L'organismo di partecipazione ha il diritto di assumere informazioni sullo stato degli atti, di intervenire nei procedimenti, di fornire autonomamente proposte, ed esprimere rilievi tendenti a dare efficienza ed efficacia all'azione amministrativa. Il Consiglio Comunale tiene, almeno una volta all'anno, una riunione aperta con la partecipazione delle consulte nella quale il Sindaco illustra lo stato della Comunità.

Il Comune assicura agli organismi di partecipazione la sede e i beni strumentali necessari per l'esercizio della loro attività.

Articolo 28

CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA - STRANIERI SOGGIORNANTI - PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA LOCALE

Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

- a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Articolo 29

REFERENDUM CONSULTIVO

Il Consiglio Comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 200 elettori, l'indizione di referendum consultivi, anche limitati ad una parte determinata del corpo elettorale, indicando il quesito referendario in maniera chiara ed univoca.

Sono esclusi dal referendum i bilanci, le entrate tributarie, i piani urbanistici generali, gli atti di esecuzione di norme legislative.

La raccolta delle firme per la richiesta di referendum è effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Sindaco, sui quali è indicato il quesito e il nome dei cittadini promotori. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta all'anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno, purché per quel periodo non coincidano operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. La data di svolgimento è fissata con provvedimento del Sindaco.

Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le norme per l'elezione del Consiglio Comunale. Presso l'ufficio elettorale è costituito l'ufficio per il referendum, composto da tre garanti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Comunale unitamente a tre supplenti, i quali esercitano le funzioni in caso di impedimento dei titolari.

L'ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti contestati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L'ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.

La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato l'organo competente adotta i provvedimenti consequenziali.

Articolo 29 bis **INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE**

I cittadini possono esercitare l'iniziativa degli atti amministrativi mediante la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto popolare.

Il Comitato promotore, composto da almeno 10 cittadini, presenta la proposta che potrà essere discussa e approvata dal Consiglio Comunale.

Il numero di firme da raccogliere a sostegno di un'iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari a 250 elettori del Comune.

Il Consiglio Comunale può approvare la proposta oppure ha la possibilità di proporre al comitato emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di atto amministrativo, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso. Se il Consiglio Comunale approva l'atto amministrativo con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare.

Il Consiglio Comunale può inoltre elaborare una controproposta di atto amministrativo.

Se la proposta di atto amministrativo non è approvata dal Consiglio Comunale entro 3 mesi dalla presentazione alla Segreteria Generale, deve essere sottoposta, unitamente all'eventuale controproposta consiliare, a referendum, previa dichiarazione di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti e raccolta delle firme nei tempi stabiliti dal Regolamento. Se esiste una controproposta consiliare, gli elettori potranno votare a favore dell'iniziativa popolare o a favore della controproposta consiliare, oppure contro entrambe per mantenere lo status quo. Il Consiglio Comunale non può disattendere l'esito del referendum per tutta la durata del suo mandato.

Articolo 30 **CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE**

Il Comune organizza la consultazione dei cittadini, garantendo la libertà di espressione del voto.

Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva pertinenza locale di interesse generale, quali: la pianificazione urbanistica, la costruzione di infrastrutture di particolare rilievo, l'istituzione di servizi sociali, la difesa del suolo, la tutela dell'ambiente, la viabilità, i trasporti, i pubblici servizi.

Le procedure e le modalità della consultazione sono quelle indicate nell'articolo 24, in quanto applicabili.

Articolo 31 **INIZIATIVE DEI SINGOLI CITTADINI**

Uno o più cittadini possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento.

Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del competente Organo Comunale.

Articolo 32

DIRITTI D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'Ente è in possesso; il Regolamento disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Articolo 33

SERVIZIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Per le finalità contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 può essere istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio sono disciplinati in apposito regolamento.

Articolo 34

INTEGRAZIONE SOCIALE

Il Comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva. Per il coordinamento delle iniziative e degli interventi adotta il metodo della consultazione con l'organismo di partecipazione e istituisce un servizio di segreteria.

SEZIONE IV – DIFENSORE CIVICO

Articolo 35

DIFENSORE CIVICO

Il Comune può istituire l'ufficio del difensore civico per garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione.

Il difensore civico segnala alle autorità competenti, di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singoli o associati gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Il difensore civico esercita altresì il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta, a termini dell'articolo 17, comma 39 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

L'ufficio del difensore civico può essere esercitato in forma associata con altri comuni, previa adozione di apposita convenzione.

Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, tra i cittadini residenti nel Comune che, per esperienze acquisite nell'esercizio di cariche elettive presso le Amministrazioni Pubbliche o nello svolgimento dell'attività professionale, offrano garanzia di competenza giuridico - amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Le candidature all'ufficio di difensore civico possono essere proposte dall'organismo di partecipazione e da singoli cittadini.

All'ammissione delle candidature provvede la Giunta, sulla base dei requisiti fissati nell'apposito Regolamento.

Sono incompatibili con la carica di difensore civico il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 4° del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri.

Il difensore civico resta in carica 5 anni, può essere revocato e non può essere rieletto.

La struttura dell'Ufficio, le funzioni, i diritti e le prerogative del difensore civico sono disciplinati dal Regolamento.

SEZIONE V - FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 36 FINANZA LOCALE

Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 37 PUBBLICAZIONE DEI DATI DI BILANCIO

Il Consiglio delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo il conto consuntivo.

Il servizio finanziario del Comune, per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, mette a disposizione di chi ne faccia richiesta, senza costi, una scheda sintetica del bilancio e del rendiconto.

Articolo 38 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E DEI CONTRATTI

Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

Con il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al di sotto della soglia comunitaria nei limiti di quanto stabilito dalle normative nazionali.

Articolo 39 IL REVISORE DEI CONTI

Il Consiglio Comunale nomina un revisore dei conti, designato dalla Prefettura con estrazione da effettuarsi presso la locale Prefettura in seduta pubblica secondo le modalità di cui alla l.148/2011.

Il revisore dei conti previa espressa richiesta, e se autorizzato dal Sindaco, può assistere alle sedute della Giunta Comunale, in occasione dell'esame di provvedimenti generali attinenti alla gestione economico-finanziaria.

Il revisore, in conformità alle disposizioni del Regolamento, svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con l'organo consiliare partecipando alle sedute, con diritto di parola;

- b) esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
- d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta;
- e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- f) effettua verifiche di cassa.

Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

Articolo 40 **CONTROLLO DI GESTIONE**

La Giunta può istituire il controllo interno di gestione per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi.

Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

- a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è il nucleo di valutazione.

Le modalità e le attività inerenti il controllo di gestione e il nucleo di valutazione sono disciplinate in apposito regolamento.

SEZIONE VI - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 41 **CONVENZIONI – UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI**

Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le

finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Articolo 42 **ACCORDI DI PROGRAMMA**

Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

SEZIONE VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 43 **CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE**

Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- attuazione dei controlli interni.

La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 44 **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

L'ordinamento degli uffici e servizi disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare l'espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. I Regolamenti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.

La struttura organizzativa del Comune è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

La Giunta può istituire altresì i seguenti uffici, servizi e funzioni obbligatori:

- a) Coordinatore Unico dei lavori pubblici;
- b) Responsabile dell'intervento ex articolo 7 della legge n. 109/1994;
- c) Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- d) Servizio ispettivo ex articolo 1, comma 62, legge n. 662/1966;
- e) Ufficio statistica ai sensi del D.Lgs n. 322/1989;
- f) Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs n. 29/1993;
- g) Ufficio del difensore civico.

La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire agli uffici indicati al comma precedente, sono disciplinati con norme regolamentari.

Il Sindaco e la Giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 45 **SEGRETARIO COMUNALE**

Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del D.Lgs n. 267/2000.

La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione. Al Segretario Comunale è consentito contro dedurre in un congruo termine passato infruttuosamente il quale si intende revocato.

In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.

Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Gli organi dell'Ente possono chiedere al Segretario Comunale la consulenza giuridico - amministrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o di determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.

E' fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del Segretario comunale.

Articolo 46 **VICE SEGRETARIO**

L'Ente può nominare temporaneamente un Vice Segretario Comunale, munito di titolo di studio (diploma di laurea oppure la laurea specialistica o magistrale) necessario per partecipare alle selezioni per accedere alla carriera di Segretario Comunale. Le funzioni di Vice Segretario Comunale sono attribuite con incarico del Sindaco. Il Vice Segretario Comunale svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o

impedimento, in conformità con le disposizioni in vigore. Il Vice Segretario viene nominato con provvedimento del Sindaco, preferibilmente tra i funzionari apicali.

SEZIONE VIII - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 47 CONFERENZA DEI SERVIZI

Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione Comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni Pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 gg dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 48 CONCESSIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.

L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

Articolo 49 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA – ACCESSO CIVICO – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Il sito istituzionale del comune: <https://www.comune.gagliole.mc.it/> ha una sezione denominata "Amministrazione Trasparente", dove, tra le altre cose, sono date tutte le istruzioni al fine dell'esercizio del diritto di accesso civico, con particolare riferimento ai responsabili dei procedimenti e ai loro sostituti.

Articolo 50
PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono pubblicati sull'Albo Pretorio on-line, per 15 (quindici) giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

SEZIONE IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51
MODIFICHE ALLO STATUTO

Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 52
ORGANI COLLEGIALI – COMPUTO DELLA MAGGIORANZA RICHIESTA

Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.

La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Articolo 53
ABROGAZIONI

Le disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i Regolamenti Comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Articolo 54
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
- pubblicato sull'albo pretorio on line del comune per trenta giorni consecutivi;
- inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio on line del Comune.